

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3218 del 25/06/2021
Oggetto	PRATICA FC21A0013. CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA CON PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO IN COMUNE DI FORLI' RICHIEDENTE: SOCIETA' AGRICOLA LA SMARRITA DI PULLINI STEFANIA & C. S.S. USO: IRRIGUO AGRICOLO
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3330 del 25/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno venticinque GIUGNO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena
Unità Gestione Demanio Idrico

**OGGETTO: CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA CON
PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO IN COMUNE DI FORLÌ
RICHIEDENTE: SOCIETÀ AGRICOLA LA SMARRITA DI PULLINI STEFANIA & C. S.S.
USO: IRRIGUO AGRICOLO
PRATICA FC21A0013**

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l'art. 51, "Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, "Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica" - Art. 1.3;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano" così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'A. di B. Distrettuale del Fiume Po;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415, "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015- Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";

VISTI inoltre:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- La Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019 di conferimento dell'incarico Dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena con decorrenza dal 24/11/2019;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza 01/12/2021;

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 12 bis del RD n.1775/1933 come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n.152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato
- tale procedimento è assoggettato a quello di concessione semplificata previsto dal Titolo IV del RR 41/2001 all'art. 36;

VISTA:

1. la domanda di nuova concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica sotterranea **con richiesta di perforazione di un nuovo pozzo ad uso irriguo agricolo** presentata ad Arpae – S.A.C. - Unità Demanio Idrico di Forlì - Cesena ed acquisita al protocollo n. PG/2021/43131 del 19/03/2021, come successivamente integrata in data 12/05/2021 con Nota PG/2021/74964 del 12/05/2021, dalla **SOCIETA' AGRICOLA LA SMARRITA DI PULLINI STEFANIA & C. S.S.** (P.IVA 03679250401) con sede legale in Via F.lli

Sendi n. 23 in Comune di Forlì (FC) da cui si evince che l'opera di prelievo sarà ubicata in comune di Forlì (FC) su terreno di proprietà del richiedente, distinto nel NCT di detto comune al Foglio 236 Mapp. 140
Pratica FC21A0013

Esaminata la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta dalla quale si evince che :

- il prelievo avverrà mediante un nuovo pozzo avente un diametro di mm 800 e una profondità massima di m 10 dal piano campagna;
- il pozzo sarà equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 1 Kw e portata massima di prelievo 0,5 l/s;
- il prelievo massimo di acqua richiesto è di 1.000 mc/anno;

ACCERTATO che non si rilevano interferenze della derivazione di acqua pubblica sotterranea dalla perforazione di nuovo pozzo con le aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali;

VISTO il parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Prot. n.11781 del 22/04/2021 e relativa planimetria allegata, acquisito al Prot. PG/2021/63196 del 23/04/2021 ove si dichiara che i terreni da irrigare non risultano ricadere all'interno di alcuna area servita da impianti in pressione e non sono ricompresi all'interno di alcun areale potenzialmente servito da canali ad uso irriguo gestiti dal Consorzio di Bonifica della Romagna;

ACCERTATA inoltre, sulla base dei contenuti delle DGR n.1415/2016 e n.1195/2016, che **la risorsa richiesta, ad uso irrigazione agricola, per una quantità massima annua di mc. 1.000 è superiore al fabbisogno teorico pari a circa mc 500** - per un comparto irriguo dichiarato complessivamente di Ha 00.30.00 coltivato ad ortaggi come da istanza presentata;

VALUTATA la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questo Servizio, si evince che:

- il prelievo insiste nel corpo idrico Freatico di Pianura Fluviale- Corpo idrico freatico di pianura (cod. 9015ER-DQ1-FPF), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo *"buono"* e qualitativo *"scarso"*;
- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come *"trascurabile/lieve"*;
- dati i valori di subsidenza inaccettabile/assente, la soggiacenza in equilibrio e il trend piezometrico tendenzialmente costante, il corpo idrico, localmente, risulta a *"criticità bassa"*;

DATO ATTO che dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/ Repulsione/ Attrazione), così come definiti dall'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade nell'ambito il prelievo ricade nell'ambito **"Attrazione"**, ovvero la derivazione è compatibile e risponde alle necessità del Piano di Gestione delle Acque;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, la concessione di prelievo di acqua pubblica sotterranea possa essere rilasciata per una quantità massima pari a 500 mc;

DATO ATTO che:

- che il richiedente ha sottoscritto per accettazione il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo PG/2021/99476 del 24/06/2021;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- la derivazione non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO che il richiedente ha versato:

- l'importo di € 99,00 in data 18/03/2021 con bonifico bancario dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- l'importo di € 250,00 in data 15/06/2021 a titolo di deposito cauzionale secondo quanto stabilito dall'art.8 L.R. 2/2015;

- l'importo € 61,20 in data 15/06/2021 per i canoni annuali ad uso irrigazione agricola per l'intera durata della concessione;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, la concessione di prelievo di acqua pubblica sotterranea possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 36 del RR 41/2001;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC, Ing. Milena Lungherini, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare alla **SOCIETA' AGRICOLA LA SMARRITA DI PULLINI STEFANIA & C. S.S.** (P.IVA 03679250401) con sede legale in Via F.lli Sendi n. 23 in Comune di Forlì (FC) ,la concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica sotterranea tramite un pozzo di nuova perforazione per irriguo agricolo. Tale pozzo sarà ubicato in comune di Forlì (FC) su terreno di proprietà della società medesima e distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 236 mappale 140. Procedimento **FC21A0013**;
2. che il prelievo di acqua sotterranea avverrà tramite un pozzo di nuova perforazione avente le seguenti caratteristiche tecnico – costruttive:
 1. profondità massima m 10 dal piano campagna;
 2. diametro del pozzo mm 800;
 3. equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 1 Kw e portata massima di prelievo 0,5 l/s;
 4. coordinate geografiche UTM* RER: X: 742.138 Y: 897.710 in base alla cartografia presentata in allegata alla domanda.

I dati tecnici definitivi saranno acquisiti con la trasmissione della relazione integrativa di avvenuta perforazione pozzo (Art. 3 *Disciplinare*);

3. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla **portata massima di 0,5 l/s** corrispondente ad un **volume complessivo annuo massimo di mc 500,00** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
4. di stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi della DGR n. 787/2014 per la durata non superiore ad anni 5 ovvero fino al 31/12/2025;
5. di fissare in € 250,00 l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia. Il deposito cauzionale deve essere versato prima del ritiro del presente atto;
6. di fissare il canone annuo in € 12,24 sulla base della normativa citata in premessa;
7. di fissare in € 61,20 la somma dovuta per i canoni dei cinque anni di durata della concessione, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione, dando atto che sono stati versati fatto salvo l'eventuale rideterminazione dell'importo ai sensi di aggiornamenti normativi;
8. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
9. di dare conto che l'originale del presente atto completo di Disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
10. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec:lasmarrita@ticertifica.it, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del

personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

DI STABILIRE che:

11. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
12. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F.04290860370), è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
13. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
14. avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì-Cesena-Area Est
** Mariagrazia Cacciaguerra*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

Contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione semplificata di prelievo di acqua pubblica sotterranea per uso irriguo agricolo, richiesta dalla SOCIETA' AGRICOLA LA SMARRITA DI PULLINI STEFANIA & C. S.S. (P.IVA 03679250401) - Pratica FC21A0013

ART. 1

DESCRIZIONE DELL'OPERA DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. Il prelievo di acqua sotterranea avverrà tramite un pozzo aventi le seguenti caratteristiche:
 - il pozzo sarà ubicato in comune di Forlì (FC) su terreno di proprietà della società medesima e distinto nel NCT di detto comune al foglio n.236 mappale 140;
 - profondità massima di circa 10 m dal piano campagna;
 - diametro del pozzo mm 800;
 - equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 1 Kw e portata massima di prelievo 0,5 l/s;
 - coordinate geografiche UTM* RER: X: 742.138 Y: 897.710 in base alla cartografia presentata in allegata alla domanda.
2. La risorsa, per un volume complessivo annuo massimo pari a mc 500,00, sarà utilizzata per uso irriguo agricolo

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo della risorsa idrica non dovrà superare i limiti di **portata massima pari a 0,5 l/s e il volume complessivo pari a 500,00 mc/annuo** stabiliti nel provvedimento di concessione.
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dall'Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. **La perforazione del pozzo dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di notifica della presente concessione.** Su richiesta del concessionario e per comprovati motivi, tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di sei mesi.
2. **Il concessionario dovrà trasmettere a questa Struttura all'indirizzo elettronico aoofo@cert.emr.it la relazione integrativa di avvenuta perforazione pozzo entro 30 giorni dall'avvenuta perforazione.**
3. Il concessionario è obbligato a collocare, entro 20 giorni dal ritiro del presente atto, in prossimità dell'opera di presa, un **cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

4. Resta a carico del concessionario l'acquisizione, prima della realizzazione delle opere, di ogni eventuale ulteriore autorizzazione comprese quelle eventualmente di competenza dell'Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
5. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
6. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
7. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non potrà essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpae concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.
8. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
9. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.

ART. 7

RINUNCIA DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione richiesta è assentita, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31 dicembre 2025, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

2. La concessione decade, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del Disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ART. 8

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2025**

ART. 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DI OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.
2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.”*

ART. 10

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. La perforazione del pozzo vincola il richiedente alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152.
2. I materiali provenienti dallo scavo della perforazione potranno essere depositati sul terreno circostante o utilizzati in altro sito ai sensi del DPR 120/2017 riguardante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo o conferiti in discarica autorizzata come rifiuto (D.Lgs. 152/06 artt. 185 e 266 c. 7).
3. Qualora le acque di spurgo durante la fase di perforazione vengano scaricate, il titolare dovrà presentare domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali all'autorità competente.
4. Durante l'esecuzione dei lavori il richiedente dovrà osservare tutte le norme di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dagli articoli 13 e 15 del D.P.R. 07.01.1956 n. 164. Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo, dovranno essere provviste di coperture, secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 27.04.1955 n. 547.
5. Il concessionario è tenuto in generale all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni/nulla osta necessari per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
6. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi

responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.